

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3178</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, DI GIULIO, D'ALEMA, BARCA, MALAGUGINI,  
FRACCHIA, VETERE, PEGGIO, POCETTI, DAMICO, RAF-  
FAELLI, RAUCCI, VESPIGNANI, PELLICANI GIOVANNI,  
PANI**

*Presentata il 5 agosto 1974*

### Servizio di tesoreria degli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La massa monetaria amministrata dagli enti pubblici non economici, cosiddetti del parastato, insomma, è notorio, a valori rilevanti e certamente si può affermare che essa equivale a quella amministrata direttamente dallo Stato.

Formano questa ingente massa monetaria i contributi aventi carattere di continuità a carico del bilancio dello Stato e quelli che, sempre con carattere di continuità, gli enti stessi sono autorizzati per legge ad imporre, o che, riscossi dallo Stato, sono ad essi devoluti.

Per il servizio di tesoreria gli enti sopra indicati utilizzano banche e istituti di credito ordinari, mediante convenzioni stipulate, sulla base della convenienza, visto che nessuna norma di legge o di regolamento è prevista al riguardo.

Questa pratica produce inconvenienti, che hanno provocato dure e pesanti critiche, che sono emerse anche nel corso di recenti dibattiti parlamentari, e non sfugge a sospetti di correttezza, che non sembra conveniente sottovalutare, anche in ragione del fatto che l'ingente massa monetaria disponibile provoca notevoli tensioni e distorsioni nello stesso si-

stema bancario, specie nei periodi di scarsa liquidità e d'instabilità dei tassi d'interesse.

Peraltro la natura pubblicistica degli enti e soprattutto il rapporto funzionale e in un certo senso di servizio che essi hanno con lo Stato, nel senso che essi svolgono funzioni proprie dello Stato, militano a favore della proposta che i servizi di tesoreria debbano essere svolti dall'istituto di credito incaricato dello stesso servizio per conto dello Stato.

Naturalmente questo non significa confusione di risorse o distrazioni di esse per scopi diversi da quelli cui sono destinate.

Significa soltanto stabilire regole per una sempre più corretta, democratica ed efficiente gestione degli enti, che devono avere, come hanno, autonomia di gestione, ma che fanno pur sempre parte della pubblica amministrazione e che pertanto, a sensi dell'articolo 97 della Costituzione vanno organizzati per legge.

Con questi intendimenti, abbiamo preparato la seguente proposta di legge. Essa per la sua brevità e chiarezza non necessita di particolari commenti. La sottoponiamo perciò al giudizio della Camera, sicuri di un favorevole accoglimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Gli enti pubblici indicati negli articoli 1, 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti ad utilizzare per il servizio di tesoreria l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria dello Stato.